

COSTITUZIONE E STATUTO

Art. 1- DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita in Sarcedo (VI), Via Cà Terza n. 1/b una associazione di divulgazione scientifica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata

"LA LAMPADA DELLE SCIENZE"

Essa potrà istituire sezioni e sedi secondarie ovunque.

Il trasferimento della sede legale non sarà considerato modificazione del presente statuto.

Art. 2 – SCOPO.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione ha per finalità la divulgazione e la comunicazione scientifica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo nell'ambito delle materie di natura biologica, fisica, matematica, chimica, geologica, storica ecc...).

Attività connesse

Al precipuo scopo di sostenere l'attività istituzionale, l'associazione potrà inoltre esercitare, in via meramente sussidiaria, le seguenti attività:

- Promuovere raccolte pubbliche di fondi, da effettuarsi occasionalmente in concomitanza ad eventi;

- Esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro ogni attività di natura commerciale ritenuta idonea a supportare l'attività istituzionale, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge in materia amministrativa, commerciale e tributaria;

- Compiere inoltre qualsiasi operazione ritenuta opportuna ed idonea per il conseguimento delle finalità istituzionali, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti e registrazione, stipulazione di mutui, costituzione di garanzie reali su beni sociali, concessione di fideiussioni e di ogni altra forma di garanzia;

- accettare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, contributi e liberalità erogati sotto qualunque forma da persone fisiche, società, consorzi, associazioni in genere ed enti di ogni tipo, sia di natura pubblica e sia di natura privata.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla libera elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali, e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

ART. 3 – DURATA.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. L'assunzione della qualifica di socio ha carattere permanente; viene pertanto espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti ad esso derivanti.

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di irrepreensibile condotta morale e civica.

Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno

redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo – o da un socio incaricato all'uopo delegato – il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

Nel caso di domanda a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

ART. 6 - DECADENZA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO.

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento dovuto a titolo di quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento sodalizio.

Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

ART. 7 ORGANI.

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo.
- il Segretario.

ART. 8 ASSEMBLEA.

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti e dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede legale dell'associazione o, comunque in luogo diverso o con modalità

idonee a garantire la massima partecipazione degli associati (anche da remoto).

ART. 9- DIRITTI DI PARTECIPAZIONE.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ART. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA.

La convocazione dell'assemblea ordinaria andrà effettuata nel rispetto di un preavviso di 7 (sette) giorni a mezzo pec e/o a mezzo posta elettronica ordinaria che dia prova di ricezione e/o mediante lettera raccomandata e/o a mezzo sms.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame dell'eventuale bilancio preventivo, fatta salva la deroga di cui al successivo art. 20.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, sulla nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo in modo da garantirne la massima diffusione.

ART. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con un preavviso di 7 (sette) giorni a mezzo pec e/o a mezzo posta elettronica ordinaria che dia prova di ricezione e/o mediante lettera raccomandata e/o a mezzo sms.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali e immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

ART. 12 - VALIDITA' ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi

diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria tanto l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. Nel caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre associazioni aventi oggetto analogo, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

ART. 14 – DIMISSIONI.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni, o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 15 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO.

IL Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Sono compiti del Consiglio direttivo :

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci – a tal fine il Consiglio potrà nominare un consigliere delegato per l'assolvimento di tale funzione;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo (se richiesto) da sottoporsi all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociali da sottoporre all'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare finalità previste dallo statuto e l'attuazione

delle decisioni dell'assemblea dei soci;

ART. 17 - IL PRESIDENTE.

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

ART. 18 - IL VICE PRESIDENTE.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 19 - IL SEGRETARIO.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

ART.20 - RENDICONTO

Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'anno sociale.

Ulteriore deroga può essere prevista, con delibera del Consiglio direttivo od alternativamente con atto di determinazione del Presidente, in tutte le ipotesi di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto può essere redatto senza particolari vincoli formali e/o metodologici purché rappresenti in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

L'assemblea ordinaria dei soci ha facoltà di richiedere al Consiglio direttivo di voler sottoporre alla stessa, oltre al rendiconto sulla gestione, anche un bilancio preventivo per l'annualità successiva.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, presso il portale dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ART. 21 - ANNO SOCIALE.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo ottobre e terminano il 30 settembre di ciascun anno.

ART. 22 - PATRIMONIO.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, da contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, da proventi derivanti dalle attività organizzative della associazione.

ART. 23 - SCIOGLIMENTO.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe. La stessa assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo che, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità

analoghe, sentita l'autorità preposta alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.

Nell'ipotesi in cui l'associazione non disponga, all'atto dello scioglimento, di attività e passività, i soci potranno deliberare lo scioglimento con contestuale estinzione dell'ente senza aprire lo stato di liquidazione.

E' esclusa , in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART. 24 NORMA DI RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile.

Statuto approvato dall'assemblea dei soci in data 09.08.2020_____

Il PRESIDENTE Riccardo Federle:

Il VICE PRESIDENTE Lucia Lissi:

Il SEGRETARIO Remedios Cortese: